Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 8 aprile 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1960, n. 270.

Modificazione all'ordinamento didattico dei corsi di laurea in « Scienze statistiche e demografiche » ed in « Scienze statistiche ed attuariali ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di un aggiornamento del vigente ordinamento didattico dei corsi di laurea in « Scienze statistiche e demografiche » ed in « Scienze statistiche ed attuariali » previsto dalle tabelle VI e VII annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Alle tabelle VI e VII allegate al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relative ai corsi di laurea in « Scienze statistiche e demografiche » ed in « Scienze statistiche ed attuariali » sono sostituite le tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Il nuovo ordinamento dei corsi di laurea di cui al precedente articolo entra in vigore con l'anno accademico 1960-61.

Gli studenti, già iscritti al primo anno del corso biennale di laurea nell'anno accademico 1959-60 e che si iscrivono, avendone titolo, al secondo anno, potranno portare a termine gli studi secondo il precedente ordinamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 160. — VILLA

ALLEGATO *A*

Laurea in Scienze statistiche e demografiche

Durata del corso degli studi: 4 anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

I diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno, ma il Consiglio di Facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea.

Insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di analisi matematica;
2) Analisi matematica;
3) Geometria analitica;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Istituzioni di statistica;
6) Statistica;
7) Statistica metodologica;
8) Demografia;
9) Demografia investigativa;
10) Istituzioni di economia politica;
11) Economia applicata;
12) Istituzioni di statistica economica;
13) Statistica economica;
14) Istituzioni di diritto privato;
15) Istituzioni di diritto pubblico;
16) Sociologia;
17) Teoria dei campioni.

Insegnamenti complementari:

1) Geografia politica ed economica;
2) Statistica sociale;
3) Statistica sanitaria;
4) Diritto dell'organizzazione internazionale;
5) Psicologia sperimentale;
6) Storia della statistica;
7) Etnologia;
8) Antropologia;
9) Biometria e antropometria;
10) Statistica applicata alle scienze fisiche;
11) Genetica;
12) Econometrica;
13) Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale;
14) Contabilità nazionale;
15) Statistica aziendale e analisi di mercato;
16) Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.

Per essere ammessi all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno cinque complementari. Dovrà anche aver superato presso la Facoltà di scienze politiche gli esami di due lingue straniere da scegliersi tra le seguenti inglese, francese, tedesca, spagnola, e dovrà aver ottenuto la firma di frequenza di tre istituti della Facoltà.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

ALLEGATO *B*

Laurea in Scienze statistiche ed attuariali

Durata del corso degli studi: 4 anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità scientifica, di maturità classica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

I diplomati in Statistica sono ammessi al terzo anno, ma il Consiglio di Facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea.

Insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di analisi matematica;
2) Analisi matematica;
3) Geometria analitica;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Istituzioni di statistica;
6) Statistica;
7) Statistica metodologica;
8) Demografia;
9) Istituzioni di economia politica;
10) Istituzioni di statistica economica;
11) Statistica economica;
12) Istituzioni di diritto privato;
13) Istituzioni di diritto pubblico;
14) Sociologia;
15) Statistica assicurativa;

16) Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale;
17) Tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;
18) Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
19) Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
20) Diritto delle assicurazioni private e sociali;
21) Economia e finanza delle imprese di assicurazioni.

Insegnamenti complementari:
1) Teoria dei campioni;
2) Statistica sanitaria;
3) Storia della statistica;
4) Economia e legislazione bancaria;
5) Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.

Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno due complementari. Deve anche aver superato presso la Facoltà di scienze politiche gli esami di due lingue straniere da scegliersi tra le seguenti inglese, francese, tedesca, spagnola, e deve avere ottenuto la firma di frequenza di tre istituti della Facoltà.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 271.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 114. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica è aggiunto quello di: « Chimica organica superiore ».

Art. 116. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di: « Chimica organica superiore » ed « Esercitazioni di chimica organica ed analisi organica ».

Dopo l'art. 287, relativo alla scuola di perfezionamento in Pediatria, viene aggiunto il seguente nuovo articolo per regolare gli esami della scuola stessa:

Art. 288. — « Gli esami del primo e del secondo corso si svolgono in unica seduta per gruppi di materie insegnate nel primo e rispettivamente nel secondo anno ».

Art. 349. — La prima parte del terzo comma, relativo al numero degli iscritti alla scuola di perfezionamento in Ortopedia e Traumatologia è così modificato:

« Le iscrizioni non potranno superare il numero di quindici per ogni anno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 176. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 272.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 84, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in Parassitologia veterinaria annessa alla Facoltà di medicina veterinaria.

Scuola di perfezionamento in Parassitologia veterinaria

Art. 85. — E' istituita presso la Facoltà di medicina veterinaria una scuola di perfezionamento in Parassitologia veterinaria per il conferimento del diploma di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 86. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in Medicina veterinaria.

Art. 87. — Il direttore della scuola è il professore di ruolo di Parassitologia oppure di Patologia generale e Anatomia patologica della Facoltà, ed in sua assenza, un professore di ruolo designato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 88. — Gli insegnanti della scuola sono scelti dal direttore della scuola stessa fra i professori di ruolo e non di ruolo, liberi docenti, aiuti ed assistenti della Facoltà e tra persone di particolare competenza nella disciplina anche se non appartenenti alla Facoltà.

Art. 89. — Il Consiglio direttivo della scuola è composto da tutti i docenti incaricati di insegnamento ed è presieduto dal direttore della scuola.

Art. 90. — Il direttore stabilisce l'ordinamento, l'indirizzo degli studi ed il numero delle lezioni per ogni singolo insegnamento.

Art. 91. — Il direttore stabilisce annualmente se il corso dovrà effettuarsi o meno in base al numero degli iscritti e, valutati i titoli, sceglierà gli allievi nel caso che il numero delle domande superi quello prefissato che è di venticinque per anno.

Art. 92. — Le Commissioni di esami di profitto sono composte dal professore ufficiale della materia, dal direttore della scuola e da un docente della scuola medesima.

Art. 93. — La Commissione per gli esami di diploma è costituita da sette membri scelti fra gli insegnanti della scuola ed è nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola che la presiede.

Art. 94. — Il diploma di « specialista » è rilasciato dal rettore e firmato inoltre dal direttore della scuola e dal direttore amministrativo dell'Università.

Art. 95. — La scuola ha la durata di due anni.

Art. 96. — Le materie d'insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:

1° *anno*:

1) Parassitologia (Elmintologia);
2) Esercitazioni e tecnica parassitologica;
3) Immunologia e sierologia parassitologica;
4) Climatologia, metereologia e terreno in parassitologia;
5) Anatomia patologica ed istopatologia delle malattie parassitarie;
6) Clinica, terapia e profilassi delle malattie parassitarie;

2° *anno*:

1) Parassitologia (Protozoologia ed entomologia);
2) Esercitazioni e tecnica parassitologica;
3) Anatomia patologica ed istopatologia delle malattie parassitarie;
4) Clinica, terapia e profilassi delle malattie parassitarie;
5) Zoonosi parassitarie.

Art. 97. — Non sono ammessi agli esami di profitto gli iscritti che hanno un numero di assenze superiori al quinto delle lezioni e delle esercitazioni separatamente considerate.

Durante il corso gli iscritti sono obbligati, pertanto, a frequentare le lezioni e a partecipare alle esercitazioni di laboratorio, di clinica, ecc.

Art. 98. — L'ammissione al secondo anno è subordinata all'approvazione di tutti gli esami delle materie del primo anno.

Alla fine del secondo anno il candidato deve superare gli esami di tutti gli insegnamenti relativi all'anno stesso ed una prova pratica prima di venir ammesso a sostenere la discussione su una dissertazione scritta.

Art. 99. — Gli iscritti sono tenuti a pagare le tasse e le soprattasse nella misura pari a quella stabilita per gli iscritti alla Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 100. — La misura dei contributi (contributo integrativo, contributi di laboratori, contributo di specializzazione, contributi vari) è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del direttore della scuola sentito il parere del Consiglio direttivo della scuola stessa.

I contributi sono riservati integralmente per il funzionamento della scuola così come qualunque somma venisse erogata con detto scopo da enti o da privati

La tassa di diploma è fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 175. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 273.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Ammiraglio d'armata Angelo Jachino », per il conferimento di una borsa di studio ad un allievo dell'Accademia navale.

N. 273. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione Ammiraglio d'armata Angelo Jachino », per il conferimento di una borsa di studio annuale a favore di un allievo del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, e ne viene approvato lo statuto, con una modificazione all'art. 9.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 274.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in Bologna.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 4 dicembre 1955, integrato con quattro dichiarazioni, di cui tre del 21 agosto 1958 e una del 12 novembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 275.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. V. del Carmine, in Chiesina di Rocca Corneta del comune di Lizzano in Belvedere (Bologna).

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 6 gennaio 1950, integrato con altro decreto del 24 luglio 1959, e con due dichiarazioni del 23 e 27 luglio 1959, relativo alla erezione della parrocchia della B. V. del Carmine, in Chiesina di Rocca Corneta del comune di Lizzano in Belvedere (Bologna), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 276.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma della Santissima Trinità, in frazione Camposilvano del comune di Vallarsa (Trento).

N. 276. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 16 luglio 1959, integrato con postilla del 29 luglio stesso anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma della Santissima Trinità, in frazione Camposilvano del comune di Vallarsa (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 277.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Minervino Murge (Bari).

N. 277. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Minervino Murge (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959.

Cancellazione del lago di Loppio dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 gennaio 1942, n. 5523, registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1942, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 134, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1942, con il quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento, nel quale, tra l'altro, venne iscritto al n. 1510 il lago di Loppio;

Considerato che con sentenza 12 aprile-12 maggio 1958 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è stata dichiarata la natura di acqua privata del citato lago di Loppio;

Che, pertanto, il lago di Loppio dev'essere depennato dall'elenco di acque pubbliche della provincia di Trento, approvato con il richiamato regio decreto 15 gennaio 1942, n. 5523;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Il lago di Loppio è depennato dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento, approvato con regio decreto 15 gennaio 1942, n. 5523, dove figura iscritto al n. 1510.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1959

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1960
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 58

(1993)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960.

Proroga dei poteri conferiti al commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1959, con il quale il dott. Nicola Tozzi Condivi venne nominato per la durata di un anno commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno;

Riconosciuta la necessità di prorogare di un anno la detta gestione commissariale allo scopo di consentire al dott. Nicola Tozzi Condivi di condurre a termine l'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Nicola Tozzi Condivi, quale commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno sono prorogati al 13 febbraio 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1960

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1960
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 307. — PALADINI

(2013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960.

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1950, modificato con decreto ministeriale dell'11 agosto 1951;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1955, con il quale l'avv. Giuseppe Giaroli ed il dott. Alessandro Maggi vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1956, con il quale il prof. Gino Barbieri venne nominato vice presidente del Monte medesimo a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Alessandro Maggi;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I signori avv. Giuseppe Giaroli e prof. Gino Barbieri sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1960
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 62

(1996)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1959.

Sostituzione del presidente della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, n. 24753, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 363, col quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di presidente, il dott. Carmelo Lettieri, consigliere della Corte di appello di Potenza;

Vista la nota in data 28 novembre 1959, n. 2413, con la quale il presidente della Corte di appello di Potenza, nel comunicare che il predetto consigliere dott. Lettieri non può espletare l'incarico affidatogli per gravi motivi di salute, ha designato, in sostituzione, il dott. Alfonso Valletta, consigliere della stessa Corte di appello;

Vista la nota del Ministero di grazia e giustizia n. 1825, g/14688, in data 15 dicembre 1959;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alfonso Valletta, consigliere della Corte di appello di Potenza, è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, in sostituzione del dott. Carmelo Lettieri, consigliere della stessa Corte di appello.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor Alfonso Valletta, consigliere della Corte di appello di Potenza, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul capitolo n. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1959

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960
Registro n. 11, foglio n. 19

(1994)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1960.

Variazione dei prezzi di vendita di alcuni sali chinacei.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 215, che autorizza l'Amministrazione dei monopoli di Stato a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china che eccedono il

fabbisogno della preparazione degli antimalarici di Stato ed a fissarne i relativi prezzi d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, che istituisce il Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1954, n. 04.21043, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1954, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 236, che stabilisce in rapporto al quantitativo richiesto per ciascun acquisto i prezzi di vendita di vari alcaloidi e sali della china;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1956, n. 04.11551, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1956, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 229, che stabilisce nuovi prezzi di vendita, rispetto a quelli determinati dal decreto innanzi citato, limitatamente al solfato di chinina;

Ritenuta la necessità di accordare ulteriori riduzioni di prezzo per alcuni sali chinacei onde renderli adeguati a quelli in vigore sul mercato internazionale;

Vista la nota n. 860/5 AG 72/303 del 19 gennaio 1960, con la quale il Ministero della sanità aderisce al provvedimento;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

I prezzi di vendita dei sali chinacei sottoindicati, eccedenti il fabbisogno della preparazione degli antimalarici di Stato, sono stabiliti, in rapporto al quantitativo richiesto per ciascun acquisto, nelle misure a fianco di ognuno riportate:

1) *Bromidrato di chinina*:
per acquisti di quantità inferiori a kg. 100, L. 7000 al kg.;
per acquisti di quantità di kg. 100 o superiori, L. 6500 al kg.;

2) *Solfato di chinina*:
per acquisti di quantità inferiori a kg. 100, L. 6500 al kg.;
per acquisti di quantità inferiori a kg. 2000, L. 6000 al kg.;
per acquisti di quantità di kg. 2000 o superiori, L. 5500 al kg.;

3) *Cloridrato di chinina*:
per acquisti di quantità inferiori a kg. 100, L. 8000 al kg.;
per acquisti di quantità di kg. 100 o superiori, L. 7500 al kg.;

4) *Etilcarbonato di chinina*:
per acquisti di quantità inferiori a kg. 100, L. 11.500 al kg.;
per acquisti di quantità di kg. 100 o superiori, L. 11.000 al kg.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 marzo 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1960
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 71. — MONACELLI

(1985)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1960.

Autorizzazione alla « Società italiana di assicurazioni », già Marittima Viareggina, con sede in Roma, di estendere l'esercizio assicurativo ai rami incendio, furti, cristalli, infortuni, responsabilità civile terzi ed auto, aeronautica, film e riassicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la « Società italiana di assicurazioni » ex « Marittima Viareggina », con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo trasporti, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami incendio, furti, cristalli, infortuni, responsabilità terzi e auto, aeronautica, film e riassicurazione.

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Società italiana di assicurazioni », già Marittima Viareggina, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, furti, cristalli, infortuni, responsabilità civile terzi e auto, aeronautica, film e riassicurazione.

Roma, addì 16 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1991)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1960.

Autorizzazione alla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Levante », con sede in Genova, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Levante », con sede in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami trasporti, aeronautica, film, cauzioni in materia di diritti doganali, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni,

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Levante », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

Roma, addì 16 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1989)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1960.

Autorizzazione alla Società « L'Edera » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni nei rami automobili e responsabilità civile autoveicoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « L'Edera » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nei rami automobili e responsabilità civile autoveicoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « L'Edera » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami automobili e responsabilità civile autoveicoli.

Roma, addì 16 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1990)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1960.

Revoca dell'autorizzazione a gestire un Magazzino generale per merci varie nazionali e nazionalizzate concessa con decreto ministeriale 26 marzo 1957 al sig. Annibale Natali di Cesena ed autorizzazione alla S.p.A. Magazzini generali di Cesena ad istituire e gestire in Cesena un Magazzino generale per merci varie nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le sue successive modificazioni;

Visto il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e modificato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1957, con il quale il sig. Annibale Natali, residente in Cesena, via Martiri della Libertà, 7, è stato autorizzato ad istituire e gestire in Cesena, via Fratelli Cairoli, un Magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate, compresi gli olii minerali;

Vista la dichiarazione in data 25 novembre 1959, con la quale il sig. Annibale Natali rinuncia a detta autorizzazione;

Viste le istanze in data 25 novembre 1959 e 19 gennaio 1960, con le quali la S.p.A. Magazzini generali di Cesena avente sede in Cesena, via Fratelli Cairoli, n. 3, chiede di essere autorizzata ad istituire e gestire in Cesena un Magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate — esclusi gli olii minerali — negli stessi locali del Magazzino generale gestito dal sig. Annibale Natali;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì con le deliberazioni della propria Giunta n. 605, del 30 novembre 1959, e n. 43, del 15 febbraio 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione a gestire in Cesena, via Fratelli Cairoli, un Magazzino generale per merci varie nazionali e nazionalizzate, concessa al sig. Annibale Natali con il decreto ministeriale 26 marzo 1957.

Art. 2.

La S.p.A. Magazzini generali di Cesena, è autorizzata ad istituire e gestire in Cesena un Magazzino generale per merci varie nazionali e nazionalizzate — esclusi gli olii minerali — negli stessi locali del Magazzino di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Le norme regolamentari e le condizioni di tariffa, — eccetto quelle riferentesi agli olii minerali — che la predetta Società dovrà applicare nella conduzione del Magazzino generale come sopra autorizzato, sono quelle già in vigore pel Magazzino del sig. Annibale Natali.

L'ammontare della cauzione che la Società dovrà prestare, ai sensi del disposto del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, è determinato in L. 1.000.000 (un milione), salvo successive variazioni.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1988)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1960.

Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini generali merci e derrate di Vicenza ad istituire e gestire in Vicenza una succursale del proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le sue successive modificazioni;

Visto il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e la sua successiva modificazione;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1955, con il quale — per il mutamento della ragione sociale — è stata confermata alla S.p.A. Magazzini generali merci e derrate di Vicenza l'autorizzazione ad istituire e ge-

stire in Vicenza un Magazzino generale, già concessa alla S.p.A. Magazzini generali bozzoli, sete, lane ed affini, con decreto ministeriale 30 giugno 1927;

Viste le istanze in data 16 dicembre 1959 e 22 febbraio 1960, con le quali la S.p.A. Magazzini generali merci e derrate, chiede di essere autorizzata ad istituire in Vicenza, via delle Fornaci, una succursale del predetto Magazzino generale, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Visti i documenti allegati alle predette istanze;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza, con deliberazione della propria Giunta n. 311, del 28 ottobre 1959, e con dichiarazione del 23 febbraio 1960;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini generali merci e derrate di Vicenza è autorizzata ad istituire e gestire in Vicenza, nei locali siti in via delle Fornaci, meglio descritti nelle istanze documentate di cui alle premesse del presente decreto, una succursale del proprio Magazzino generale, pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Pei depositi effettuati in detta succursale saranno applicate le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore pel Magazzino generale presso la cui sede principale, sita in Vicenza, via Cantarane, 14, dovrà essere tenuta l'Amministrazione del magazzino stesso.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1987)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1960.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato »;

Visto l'art. 11, lettera *b*), della legge medesima, il quale prevede, fra l'altro, il conferimento della somma di L. 860 milioni al fondo di dotazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana;

Visto il successivo art. 13 della legge stessa, il quale stabilisce che il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto deve essere integrato da un rappresentante del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di tale rappresentante;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ancona è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana.

Egli durerà in carica fino alla scadenza del periodo di nomina in corso per gli altri membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(2002)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1960.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1953 e modificato con decreto ministeriale 29 ottobre 1956;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti il Collegio sindacale del predetto Istituto, per il triennio 1960-1962, in rappresentanza del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Salvatore Viaggio e il dott. Renzo Miconi sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico con sede in Napoli.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(2003)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1960.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato »;

Visto l'art. 11, lettera *b*), della legge medesima, il quale prevede, fra l'altro, il conferimento della som-

ma di L. 860 milioni al fondo di dotazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio;

Visto il successivo art. 13 della legge stessa, il quale stabilisce che il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto deve essere integrato da un rappresentante del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di tale rappresentante;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Riccardo Boutet è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio.

Egli durerà in carica fino alla scadenza del periodo di nomina in corso per gli altri membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(2004)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1960.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato »;

Visto l'art. 11, lettera *b*), della legge medesima, il quale prevede, fra l'altro, il conferimento della somma di L. 500 milioni al fondo di dotazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto;

Visto il successivo art. 13 della legge stessa, il quale stabilisce che il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto deve essere integrato da un rappresentante del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di tale rappresentante;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Davide Matella è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto.

Egli durerà in carica fino alla scadenza del periodo di nomina in corso per gli altri membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(2001)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dall'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 23 marzo 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2015)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1960

Approvazione della tariffa complementare d'invalidità, presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere la approvazione della nuova tariffa complementare d'invalidità in sostituzione di quella attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare d'invalidità, presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 23 marzo 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2018)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1960.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune clausole particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita ed alcune clausole particolari di polizza, presentate dalla « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Palermo:

Tariffa 3-d, relativa all'assicurazione di un capitale variabile con il premio annuo in misura crescente ogni quinquennio, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di premorienza;

Tariffa 5-d, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, in misura ridotta crescente, in caso di premorienza.

Roma, addì 23 marzo 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2016)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1960.

Conferma di componenti il Collegio sindacale dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, per l'esercizio finanziario 1959-1960.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 settembre 1937, n. 2582, sull'ordinamento dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede a Venezia, in atto comprendente le provincie di Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona e Venezia;

Visto l'art. 12 dello statuto organico dell'Ente, approvato con regio decreto 2 settembre 1938, n. 2068, relativo alla costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1959, concernente la nomina dei sindaci del detto Istituto per il decorso esercizio finanziario;

Ritenuto che col 31 ottobre 1959, è venuto a scadere per compiuto periodo di nomina il Collegio sindacale e che pertanto occorre provvedere alla sua rinnovazione per il nuovo esercizio finanziario;

Ritenuta l'opportunità di confermare nell'incarico i sindaci uscenti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

Il vice prefetto ispettore dott. Carlo Chiozza, in servizio presso il Ministero della sanità, ed il dott. Giuseppe Mora, consigliere di 1ª classe in servizio presso la Ragioneria regionale dello Stato di Venezia, sono confermati nella nomina di sindaci dell'Istituto di cui alle premesse per l'esercizio finanziario 1° novembre 1959-31 ottobre 1960, in rappresentanza rispettivamente del Ministero della sanità e del Ministero del tesoro.

Roma, addì 25 marzo 1960

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(2008)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Laterizi Praticelli», con sede in Castelfiorentino (Firenze).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa di produzione e lavoro « Laterizi Praticelli », con sede in Castelfiorentino (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa di produzione e lavoro « Laterizi Praticelli », con sede in Castelfiorentino (Firenze), costituita con atto 23 aprile 1950 del notaio dott. Simeone Svircic, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. rag. Tebaldo Fabroni è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo provvedimento ministeriale sarà nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1995)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Fonte Dolomiti »

La Società a responsabilità limitata « Acque Minerali del Pasubio », con sede in Schio, via Pasini 22, è autorizzata alla libera vendita ad uso di bevanda dell'acqua minerale bicarbonato alcalina denominata « Fonte Dolomiti » che sgorga in località Staro del comune di Valli del Pasubio (Vicenza).

L'acqua sarà venduta in bottiglie della capacità di due litri, un litro, mezzo litro, un terzo di litro ed un quarto di litro contrassegnate da etichette rettangolari di carta stampata su fondo celeste divise in tre riquadri della grandezza di cm. 16 x cm. 10. Nel riquadro centrale in alto è disegnato un profilo di montagne ed è stampato a caratteri neri « Staro di Valli del Pasubio (Vicenza) - 650 metri sul mare »; al centro, su fondo nero vi è riprodotto una maschera e si legge « Fonte Dolomiti (a caratteri rossi) acqua minerale - (a caratteri bianchi) - leggerissima, antiurica, digestiva, diuretica, batteriologicamente pura (a caratteri rossi) - Società Acque Minerali del Pasubio - Schio (a caratteri bianchi) ».

Nel riquadro di sinistra sono riportate le indicazioni cliniche e farmacologiche studiate in data 19 gennaio 1960 dal prof. Sante Gaiatto, direttore dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara.

Nel riquadro di destra in alto sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi in data 29 marzo 1958 del dott. Carlo Sampietro direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como, autorizzato con decreto Sanità n. 120450 del 18 giugno 1955 ad eseguire analisi cliniche di acque minerali.

In basso è riportato il giudizio di purezza dell'acqua formulato in data 5 aprile 1958 dal prof. Luigi Bianchi, direttore del Laboratorio medico micrografico di Pavia, autorizzato con decreto Sanità n. 111049 del 26 novembre 1959, ad eseguire analisi batteriologiche. In fondo è stampata la frase « Addizionata con gas acido carbonico ». Il tutto simile agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento con una condotta in acciaio trafilato e verrà imbottigliata previa aggiunta di gas acido carbonico. La chiusura delle bottiglie verrà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua.

(1940)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4766 in data 24 marzo 1960, è stata prorogata fino al 30 aprile corrente anno la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata, affidata al dott. Umberto Prosperi.

(1862)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Cimoliana, in comune di Cimolais (Udine).

Con decreto 23 gennaio 1960, n. 2243, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Cimoliana, in comune di Cimolais (Udine), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 30, mappali 71 e 72/*b*, di mq. 2440, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 ottobre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1787)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno costituente l'ex alveo del fiume Canalbianco, fra Baricetta e Valliera del comune di Adria (Rovigo).

Con decreto 30 gennaio 1960, n. 2259, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno costituente l'ex alveo del fiume Canalbianco, fra Baricetta e Valliera del comune di Adria (Rovigo), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 37, mappale 136 (Ha 2.04.00) e al foglio n. 38, mappali 139 (Ha 2.05.00) e 141 (Ha 0.42.50) di complessivi Ha 4.51.50, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 settembre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1861)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente la vecchia sede arginale del fiume Oglio, in comune di Gazzuolo (Mantova).

Con decreto 30 gennaio 1960, n. 2293, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente la vecchia sede arginale del fiume Oglio, in comune di Gazzuolo (Mantova), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 15, mappali 105 (Ha 0.37.54); 120 (Ha 0.14.02); 126 (Ha 0.59.08); 127 (Ha 0.19.14); 88 (Ha 0.04.77) e 44 (Ha 0.06.73), di complessivi Ha 1.41.28, ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 marzo 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1786)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del relitto fluviale in sinistra del torrente Rosali, in comune di Rosali (Reggio Calabria). (Rettifica).

Con decreto 30 gennaio 1960, n. 2207, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, si è rettificato il decreto interministeriale 4 dicembre 1954, n. 1485 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 1° agosto 1955) per quanto riguarda l'individuazione del terreno passato col decreto stesso dal Demanio al patrimonio dello Stato, terreno che è segnato nel catasto del comune di Rosali (Reggio Calabria) ai fogli IV e VI, mappali 876 e 355, ed è di mq. 18.280, anzichè di mq. 16.456, come indicato in tinta rosa nella planimetria in scala 1:1000 dell'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1785)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « storia della filosofia » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di « storia della filosofia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2045)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Nicolò De Bartolo, nato a Terlizzi (Bari) il 16 febbraio 191[illegible], ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Bari il 14 gennaio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(1916)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 7 aprile 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,60	620,63	620,615	620,64	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60
$ Can.	647,60	645,50	645 —	645,60	644,90	647,69	645,75	647,85	647,87	646 —
Fr. Sv.	143,07	143,10	143,075	143,09	143,07	143,10	143,10	143,10	143,10	143,10
Kr. D.	90,06	90,10	90,10	90,11	90,12	90,08	90,10	90,08	90,08	90,05
Kr. N.	87,10	87,13	87,11	87,1575	87,10	87,11	87,15	87,10	87,12	87,10
Kr. Sv.	120 —	120,03	120,035	120,07	120,05	120,02	120,065	120 —	120,03	120,04
Fol.	164,56	164,54	164,56	164,56875	164,55	164,57	164,575	164,55	164,57	164,55
Fr. B.	12,45	12,455	12,46	12,457	12,4575	12,46	12,457	12,45	12,46	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	126,53	126,52	126,53	126,535	126,55	126,52	126,53	126,50	126,51	126,51
Lst.	1743,45	1744,50	1744,45	1744,45	1744,375	1743,79	1744,40	1743,80	1743,82	1744,50
Dm. occ.	148,83	148,83	148,83	148,83	148,80	148,83	148,825	148,85	148,83	148,83
Scell. Austr.	23,86	23,865	23,86	23,859	23,85	23,86	23,859	23,87	23,86	23,865

Media dei titoli del 7 aprile 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,20
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 5 % 1935	104,10
Redimibile 3,50 % 1934	98,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,60
Id. 5 % 1936	100,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 aprile 1960

1 Dollaro USA	620,607
1 Dollaro canadese	645,675
1 Franco svizzero	143,095
1 Corona danese	90,105
1 Corona norvegese	87,154
1 Corona svedese	120,067
1 Fiorino olandese	164,572
1 Franco belga	12,457
1 Franco nuovo (N.F.)	126,532
1 Lira sterlina	1744,425
1 Marco germanico	148,827
1 Scellino austriaco	23,859

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Cantina sociale delle colline Moreniche », con sede in Viverone (Vercelli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 marzo 1960, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Cantina sociale delle colline Moreniche », con sede in Viverone (Vercelli), costituita in data 23 marzo 1955 per atto del notaio dott. Angelo Afferni, ed è stato nominato commissario governativo il rag. Piero. Cavezzale, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso.

(1742)

Scioglimento della Società cooperativa « Grancelsa » con sede in Casanova di Carinola (Caserta)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 marzo 1960, la Società cooperativa « Grancelsa », in Casanova di Carinola (Caserta), costituita con atto del notaio dott. Vittorio Ronza, il 13 maggio 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1739)

Scioglimento della Società cooperativa agricola pastorale « Concordia » con sede in Onifai (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 marzo 1960, la Società cooperativa agricola pastorale « Concordia », in Onifai (Nuoro), costituita con atto del notaio dott. Arcadio Bagella il 7 gennaio 1957, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1670)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Murelle (Padova), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 21 marzo 1960 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Murelle (Padova), in liquidazione coatta, il cav. Umberto Dal Pozzo è stato nominato presidente del predetto Comitato ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1997)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei ruoli delle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative e integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, per l'espletamento dei concorsi di ammissione e di promozione nell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli delle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria:

1) concorso a centosessantotto posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

2) concorso a cinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;

3) concorso a trentasei posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette;

4) concorso a trentotto posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato per ciascun concorso:

1. Concorso a centosessantotto posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

2. Concorso a cinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

3. Concorso a trentasei posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette:

diploma di maturità classica o scientifica o corrispondente diploma di licenza liceale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, ovvero:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma di Istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma di Istituto commerciale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di perito industriale capotecnico, rilasciato dalla sezione industriale e artigiana di un Istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

4. Concorso a trentotto posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali:

diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero:

a) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923;

c) diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Ai concorsi di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare ai predetti concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 26°. Possono essere ammessi a partecipare gli aspiranti che non abbiano superato il 28° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto nel presente bando per tali concorsi, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportato dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137). Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto a 45 anni (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 5) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Qualora il candidato intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovrà produrre distinte domande.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsti dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito
che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, dei titoli di studio prescritti nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza agli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 200 con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facilità di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati a sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la resi-

denza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.
Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame per ciascun concorso comprenderà le prove di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove scritte dei concorsi si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di Finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, La Spezia, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Ragusa, Salerno, Siracura, Taranto, Torino, Trento e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

Le prove orali di tutti i concorsi avranno luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatto dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità

Art. 11.
Prova orale

Alle prove orali dei concorsi indetti col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.
Graduatorie dei concorsi

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del

quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1960
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 126. — BENNATI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a centosessantotto posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
1) nozioni di diritto costituzionale;
2) nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:
1) nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare ed alle imposte straordinarie di guerra;
2) nozioni sulla contabilità commerciale;
3) nozioni di statistica.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a cinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
1) nozioni di diritto costituzionale;
2) nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:
1) nozioni generali di procedura civile;
2) nozioni generali sulle leggi relative alle imposte di registro e di successione, alle tasse di bollo ed alla amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali;
3) principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
4) nozioni di statistica.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a trentasei posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
1) nozioni di diritto costituzionale;
2) nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale. Principi di procedura civile limitatamente al procedimento di esecuzione.

Parte terza:
Principi di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul seguente programma:
1) nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro colonie) con particolare riferimento ai Paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale;
2) nozioni di statistica commerciale;
3) cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione;
4) conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a trentotto posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:
1) trigonometria:
trigonometria piana, formule fondamentali. Risoluzione dei triangoli; teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;
2) topografia:
strumenti topografici, verifica, correzione ed uso;
rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
celerimensura e formule relative;
cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico;
calcolo di aree di figure piane;
divisione di aree e rettificazione di confini;
3) disegno topografico:
scala di proporzione; segni convenzionali;
piani quotati con curve di livello, profili del terreno secondo una data linea;
copia e riduzione di disegni;
4) economia ed estimo:
nozioni generali di economia applicata alle stime;
nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
metodi di stima;
stime dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
stime forestali; stima degli impianti industriali;
stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
5) costruzioni:
sollecitazioni semplici e formule relative;

cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione;

cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta;

applicazioni delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici;

generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione;

6) legislazione:

disposizioni del Codice civile relative ai beni ed alle proprietà;

leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;

nozioni elementari di statistica.

ALLEGATO 5

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a n. . . posti .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di . . . .) conseguito presso l'Istituto o la Scuola di . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

li 1960

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; (i profughi che godono della elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1918)

Modifiche relative al limite massimo di età ed ai programmi di esame per i concorsi per esami nei ruoli delle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria, indetti con decreto ministeriale 19 dicembre 1959.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1960, registro n. 7 Finanze, foglio n. 126, con il quale sono stati indetti concorsi per esami nei ruoli delle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1960 contenente norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che per effetto delle norme contenute nel predetto decreto occorre apportare talune modifiche al bando dei concorsi di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di età di cui al primo comma dell'art. 3 del bando relativo ai concorsi per esami nei ruoli delle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria, indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1959, è elevato da anni 26 ad anni 30. Questo ultimo limite è ulteriormente elevato ad anni 32 per coloro che, oltre al titolo di studio prescritto dal bando stesso, siano forniti di un diploma di laurea.

Art. 2.

I programma di esame indicati negli allegati 1, 2, 3 e 4 al bando relativo ai concorsi di cui alle premesse sono così modificati:

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a centosessantotto posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale.

Leggi fondamentali concernenti le imposte dirette ordinarie e straordinarie.

Principi generali sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Istituzioni di ragioneria generale.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Nozioni di statistica.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a cinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Nozioni di diritto amministrativo.
Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.
Parte terza:
Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
Nozioni di diritto costituzionale.
Nozioni sulle leggi relative alle tasse e imposte indirette sugli affari.
Principi generali sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.
Nozioni di statistica.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a trentasei posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Nozioni di diritto amministrativo.
Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.
Parte terza:
Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
Nozioni di diritto costituzionale.
Principi generali sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro colonie, con particolare riferimento ai Paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale).
Nozioni di statistica generale ed economica (o del commercio).
Cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione.
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.
L'esame orale è integrato da una prova di conoscenza della lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a trentotto posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Topografia.
Trigonometria piana. Logaritmi.
Descrizione, rettifica e impiego dei principali strumenti topografici.
Poligonazione e livellazione.
Rilevamento celerimetrico e con gli allineamenti; formazione della mappa.
Divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini. Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.
Parte seconda:
Economia ed estimo.
Elementi di matematica finanziaria con particolare riguardo al calcolo degli interessi e delle annualità.
Elementi di economia agraria. Miglioramenti fondiari. Notizie sulle principali colture. Avvicendamenti e rotazioni agrarie. Sistemi di conduzione.
Prodotti agrari annui, periodici e saltuari. Spese di produzione, manutenzione e conservazione. Il bilancio dell'azienda agraria.
I criteri e metodi di stima.
La stima dei terreni agrari e dei boschi.
La stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili.
Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).
Parte terza:
Costruzioni.
Sollecitazioni semplici e formule relative.
Cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione.
Cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta.
Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici.
Generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
Disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, ai contratti.
Nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro in materia di trasferimenti immobiliari.
Leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Nozioni di statistica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1960
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 302. — BENNATI

(1919)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero di grazia e giustizia, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 15 marzo 1960).

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili n. 4 (quattro) posti di aiutante di 2ª classe, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel 2° comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 maggio 1960, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati a di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande (15 maggio 1960).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al 1° comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al 1° comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiutante di 2ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica. esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(2028) p. *Il Ministro*: CAIATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi speciali a cattedre negli educandati femminili dello Stato. (Rettifica)

All'art. 11 del bando di concorsi speciali a cattedre negli educandati femminili dello Stato (decreto ministeriale 18 luglio 1959, *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1959, n. 208), laddove è scritto «punti 32 su 60» leggasi «punti 42 su 60».

(2044)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per undici posti di ostetrica condotta, bandito dalla prefettura di Sassari, con decreto n. 11055 - Div. sanità, in data 26 luglio 1958;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formulazione della graduatoria delle candidate idonee in conformità alle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso per undici posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1957, bandito dalla Prefettura con decreto n. 11055 - Div. sanità, del 26 luglio 1958:

1. Anderlini Argia . . . . . punti 55,37 su 100
2. Fanti Rina . . . . » 53,750 »
3. Favalli Almerina . . . . . . » 52,31 »
4. Saba Maddalena . . . . » 51,50 »
5. Gavioli Liliana . . . . » 49,68 »
6. Pompei Elisabetta, coniugata . . » 48,40 »
7. Pattelli Oriele, nubile . . . . . » 48,40 »
8. Soci Antonia . . . . » 48,234 »
9. Sirignano Ida . . . . » 48 — »
10. Farina Angela . . . . » 47,65 »
11. Ippoliti Modesta . . . . » 47,21 »
12. Mantovani Carmen . . . . . . » 46,672 »
13. Baldoni Elda . . . . » 46,56 »
14. Giacobazzi Carmen . . . . . . » 46,546 »
15. Scutari Giuditta . . . . » 46,28 »
16. Piazza Nives . . . . » 45,81 »
17. Papini Bruna . . . . » 45,78 »
18. Giglio Adalgisa . . . . » 45,56 »
19. Orrù Mariuccia . . . . » 45,31 »
20. Amista Armida . . . . » 44,43 »
21. Impagliazzo Silvia . . . . . . » 44,109 »
22. Moretti Nives . . . . » 43,09 »
23. Ortu Concetta . . . . » 42,96 »
24. Portas Maria . . . . » 42,71 »
25. Tagliapietra Luigia . . . . . . » 42,46 »
26. Bruni Franceschina . . . . . . » 41,71 »
27. Visentin Maria . . . . » 41,56 »
28. Sanna Teresa . . . . » 41,22 »
29. Malloci Rosa . . . . » 40,796 »
30. Fannis Amelia . . . . » 40,62 »
31. Ghiglieri Eugenia . . . . . . » 39,78 »
32. Maldotti Maria Agnese . . . . . » 39,328 »
33. Bastanti Giuseppina . . . . . . » 39,03 »
34. Palmisano Anna . . . . » 38,765 »
35. Diana Agnese . . . . » 38,62 »
36. Bruni Lina . . . . » 38,50 »
37. Venturelli Giuseppina . . . . . » 38,28 »
38. Lopetz Matilde . . . . » 38,12 »
39. Caboni Maria Teresa . . . . . » 36,171 »
40. Mocci Maria Elettra . . . . . » 35,75 »
41. Mattioli Ivonne . . . . » 35,62 »
42. Cuoghi Irma . . . . . . » 35 — »

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 24 marzo 1960

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1133/MP, in data 24 marzo 1960, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1957;

Viste le domande prodotte dalle concorrenti nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui alla premessa, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Anderlini Argia: Olbia (1ª condotta);
2) Fanti Rina: Bottidda;
3) Favalli Almerina: Luogosanto;
4) Saba Maddalena: Florinas;
5) Gavioli Liliana: Sassari (Biancareddu);
6) Pompei Elisabetta: Burgos-Esporlatu (Consorzio);
7) Pattelli Oriele: Illorai;
8) Soci Antonia: Bulzi;
9) Sirignano Ida: Cheremule;
10) Farina Angela: Semestene;
11) Ippoliti Modesta: Romana-Monteleone (Consorzio).

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 24 marzo 1960

Il medico provinciale: FADDA

(1949)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ravenna al 30 novembre 1958, bandito con decreto prefettizio n. 24959, del 31 gennaio 1959;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Trerè Giuliano . . . . . punti 57,397 su 100
2. Neri Alessandro . . . . . » 57,155 »
3. Melandri Fancesco . . . . . » 57,118 »
4. Benericetti Walter . . . . . » 56,657 »
5. Pauri Gustavo . . . . . » 55,868 »
6. Molà Onorato . . . . . » 53,665 »
7. Babini Guido . . . . . » 53,656 »
8. Giovannozzi Giacomo . . . . . » 53,572 »
9. Guerra Claudio . . . . . » 52,406 »
10. Zamagni Pietro . . . . . » 52,289 »
11. Mancini Claudio . . . . . » 52,098 »
12. Gualdrini Antonio . . . . . » 51,993 »
13. Gasparini Paolo . . . . . » 51,967 »
14. Osti Paolo . . . . . » 51,879 »
15. Mattace Raso Giuseppe . . . . . » 51,075 »
16. Ricciardelli Giorgio . . . . . » 51,053 »
17. Pavone Francesco . . . . . » 50,906 »
18. Fabbri Paolo . . . . . » 49,513 »
19. Fasoli Delio . . . . . » 49,433 »
20. Caneti Franco . . . . . » 49,140 »
21. Foschini Achille . . . . . » 48,962 »
22. Farina Gaetano . . . . . » 48,600 »
23. Spagnol Aldo . . . . . » 48,181 »
24. Conti Carlo . . . . . » 48,058 »
25. Casadei Giancarlo . . . . . » 47,784 »
26. Menziani Renato . . . . . » 47,750 »
27. Tolomelli Vittorino . . . . . » 47,409 »
28. Bragonzoni Bruno . . . . . » 47,334 »
29. Tazzari Roberto . . . . . » 46,908 »
30. Baccarini Bruno . . . . . » 46,843 »
31. Zanzani Giuseppe . . . . . » 46,781 »
32. Marturano Giovambattista . . punti 46,566 su 100
33. Soldati Gaetano . . . . . » 46,552 »
34. Tricomi Luciano . . . . . » 46,471 »
35. Giardini Innocenzo . . . . . » 46,334 »
36. Borgioli Giuseppe . . . . . » 46,125 »
37. D'Amato Nicola . . . . . » 46,081 »
38. Montanari Germano . . . . . » 46,032 »
39. Maltoni Goffredo . . . . . » 45,618 »
40. Aulizio Francesco . . . . . » 45,445 »
41. Terenzi Serafino . . . . . » 45,209 »
42. Bondi Antonio . . . . . » 44,918 »
43. Casalini Umberto . . . . . » 44,174 »
44. Gemelli Albertino . . . . . » 43,323 »
45. Perelli Bruno . . . . . » 43,257 »
46. Gamberini Rodolfo . . . . . » 42,868 »
47. Campi Vittorio . . . . . » 42,357 »
48. Leonardi Roberto . . . . . » 42,000 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 28 marzo 1960

Il medico provinciale: FIORENTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero, in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ravenna alla data del 30 novembre 1958;

Visto il proprio precedente decreto n. 268, del 18 gennaio 1960, col quale è stata stralciata dal concorso la condotta medica di Alfonsine (3° reparto);

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) *Trerè dott. Giuliano*: comune di Faenza, 1a condotta di città;

2) Neri dott. Alessandro: comune di Cotignola, condotta unica.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 28 marzo 1960

Il medico provinciale: FIORENTINO

(1978)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.